



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA BARI

70122 BARI (BA) Corso Antonio De Tullio n. 1 – tel. 080/5281511 - fax 080/5211726

e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N. 47/2018

**Disciplina della navigazione in prossimità della costa
Zone di mare interdette alla navigazione**

Il Capo del Compartimento Marittimo di Bari,

VISTO	l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
VISTE	le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 sopra richiamata;
VISTO	il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
VISTA	l'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, con particolare riguardo alla disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;
RITENUTO NECESSARIO	disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Bari, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
TENUTO CONTO	che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali dei Comuni di Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare e Monopoli) è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica;
VISTI	gli esiti della riunione avuta in data 10.04.2018, con i rappresentanti della Regione Puglia e delle Associazioni dei Balneari;
VISTI	gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la "stagione balneare", così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Bari, che si estende dal territorio del Comune di Bari al Comune di Monopoli incluso, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere**, compresi i "natanti da spiaggia" (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini), **nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali**, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



Articolo 2
(Istituzione della fascia di rispetto)

L'attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3
(Corridoi di lancio/atterraggio)

L'attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) nella fascia di mare come definita nell'Art. 1, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4
(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'articoli 1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt.(per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all'Albo di questo Ufficio.
2. Norme piu' restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.bari.guardiacostiera.gov.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.-

Bari , 26 Aprile 2018

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Giuseppe MELI

Documento elettronico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs.07/03/2005, n. 82

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI⁽¹⁾	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
<p>LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.</p>	
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	080-5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	080-5281511
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI	080-9303105
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MOLA DI BARI	080-4741573
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA LOCALE DI BARI	080-5491331 080-5491257 080-5773412
POLIZIA LOCALE DI MONOPOLI	080 937 3014
POLIZIA LOCALE DI MOLA DI BARI	080 473 2428
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115
OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO BARI	080 5591111
OSPEDALE PEDIATRICO “GIOVANNI XXIII” BARI	080 5591111
OSPEDALE DI VENERE BARI CARBONARA	080 5015111
OSPEDALE “SAN PAOLO” BARI	080 5843111
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO MOLA DI BARI	080.4717706
OSPEDALE “SAN GIACOMO” MONOPOLI	080 4149227
CAMERA IPERBARICA OSPEDALE “SAN PAOLO”	080-5843480 080-5843483 080-5843323 080-5373326
CAMERA IPERBARICA	0831-5931

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE : (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
XI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI	Canale 16 Lun. Dom. dalle 08.00 alle 20.00
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MOLA DI BARI	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00 alle 14.00

Note:(1) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo

‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza

